

Illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di avvio di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 21 aprile 2022, n. 538 - Ciliberti, pres. ed est. - Solar Sud S.r.l. (avv.ti Marocco e Fraudatario) c. Provincia di Foggia (avv. Martino) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di avvio di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

I – La società Solar, appartenente al gruppo Baywa Re, dedito a progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e il trasporto di energia da fonti rinnovabili (in particolare di impianti fotovoltaici), titolare del progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato della potenza di picco pari a 58,310 MWp e potenza di immissione pari a 45,030 MW, nel Comune di San Severo (Fg), presentava apposita istanza in data 30 aprile 2020, intesa al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR) per la realizzazione di tale impianto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In ragione della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale sulla pandemia, il *dies a quo* per la conclusione del procedimento andrebbe individuato nel 15 maggio 2020, sicché, a dire della ricorrente, il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il 29 giugno 2021, in ragione dei termini di scansione procedimentale di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché al citato art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed alle Leggi Regionali del 14 giugno 2017 n. 17 e 21 settembre 2021 n. 33, che conferiscono la competenza al rilascio del PAUR alle Province.

La competente Provincia di Foggia comunicava alla ricorrente, in data 19 aprile 2021, la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al progetto, al fine dell'espressione del parere da parte degli altri Enti interessati; inoltre, comunicava alla medesima società, in data 7 luglio 2021, l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso al pubblico di avvio del procedimento di VIA, invitando il Comune competente a darne informazione sul proprio Albo Pretorio.

Il termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni scadeva senza che la Provincia intimata richiedesse, nei successivi trenta giorni, alla società eventuali integrazioni, ai sensi del comma quinto dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La Provincia – a dire della ricorrente - avrebbe dovuto provvedere a convocare una conferenza di servizi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 8) che precede, concludendo poi la conferenza di servizi nel termine di novanta giorni dalla prima riunione, come previsto dal comma settimo dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La ricorrente invitava, con note del 13 ottobre 2021 e del 10 novembre 2021, la Provincia di Foggia a concludere il procedimento volto al rilascio del PAUR. Ciò nondimeno, la detta Provincia rimaneva inerte.

Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 13.12.2021 e depositato il 17.12.2021, per chiedere l'accertamento degli obblighi in epigrafe meglio specificati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente obbligo a provvedere; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per violazione dei generali principi di ragionevolezza e buona fede; 2) sussistenza dei presupposti di cui al codice del processo amministrativo per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio.

Si costituisce la Provincia di Foggia resistere nel giudizio, deducendo di non avere il personale sufficiente per l'esame e il disbrigo delle quasi cento pratiche di progetti per la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici sul territorio provinciale.

Non si costituiscono, invece, gli altri Enti intimati.

Nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La Provincia intimata, pur difendendosi in questa sede, omette di convocare la conferenza di servizio e di adottare l'atto conclusivo sull'istanza della ricorrente sicché, in assenza di provvedimenti espressi, sussiste il silenzio inadempimento.

Le carenze nell'organico di diritto dell'Ente se da un lato sono deducibili per escludere eventuali responsabilità da ritardo nel compimento di atti di ufficio, dall'altro non valgono a giustificare il protrarsi dell'inerzia.



Il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere a fronte di un'istanza del privato, configurandosi una fattispecie di inerzia censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga a un preciso obbligo di rendere una decisione espressa, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informativi dell'azione amministrativa quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento.

Nel caso di specie, l'obbligo di provvedere deriva dalla vigente normativa di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ed alle Leggi Regionali del 14 giugno 2017 n. 17 e 21 settembre 2021 n. 33, che conferiscono la competenza al rilascio del PAUR alle Province pugliesi.

Pertanto, l'Amministrazione intimata deve convocare la conferenza di servizi e porre in essere, con attenzione, l'attività conseguente, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale.

IV - In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso avverso il silenzio va accolto, con declaratoria dell'obbligo di provvedere della Provincia di Foggia, entro sessanta giorni (*ex art.* 117, comma 2, del codice del processo amministrativo) dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.

V - È nominato sin d'ora un commissario *ad acta*, nella persona del Prefetto di Foggia o di un qualificato funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda (nei successivi 60 giorni) in sostituzione della Provincia, per il caso in cui la Provincia resti inadempiente.

VI - In conclusione, il ricorso avverso il silenzio è accolto nei termini di cui alla motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(*Omissis*)

